


*Le responsabilità del committente
amministratore di condominio
alla luce della giurisprudenza più recente*



Regione
Lombardia

ASL Bergamo



CONDOMINIO EXPO 2014

12/09/2014 - Sala Manzù - Centro Congressi della Fiera di Bergamo - Via Lunga, Bergamo

ing. Nicola Pasta - Servizio PSAL ASL della Provincia di Bergamo

Premessa

Ogni volta che il condominio commissiona,
nella forma di contratto di appalto o
d'opera, lavori edili, l'AMMINISTRATORE
viene qualificato, sulla base di quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., col
nome di "COMMITTENTE", divenendo
titolare di inderogabili obblighi di legge a
cui in alcun modo può sottrarsi



Chi è il committente?

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni

Committente: Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione

Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale - Risposta a quesito del 19 aprile 2010

«...omissis... nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'Amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.»

Cosa si intende per cantiere?

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni

Cantiere: Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro

Le responsabilità del committente

Il committente sottoscrive il contratto con l'impresa, è soggetto influente nelle scelte progettuali (tipologia del costruito, qualità, tempi di realizzazione...) e nell'aspetto economico dell'intervento.

Pensare che non si debba occupare di quanto succede in cantiere in relazione alla salute ed alla sicurezza è sbagliato, dal momento che il suo ruolo è anche quello di garante della sicurezza



La posizione di garanzia del committente

Il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato
(*cf.*, ad esempio, Cassazione Penale, 01 dicembre 2010, n. 42465)

Il committente, così come gli altri titolari di posizioni di garanzia originarie in caso di sinistro a un lavoratore che ne comporti la morte (*omicidio colposo*) o un infortunio grave (*lesioni colpose aggravate*) dovrà, per difendersi, dimostrare di non essere stato nello svolgimento del proprio mandato imprudente o negligente (*colpa generica*) o di non aver ommesso di rispettare norme giuridiche specifiche quali, in particolare, quelle del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (*colpa specifica*)

La figura del Responsabile dei Lavori (RL)



D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni

Responsabile dei lavori: Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei RL

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori

Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del disciplinare di incarico

Obblighi del committente o del RL

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

DURANTE I LAVORI

AL TERMINE DEI LAVORI

Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 1 Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela

- ✓ al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative ...omissis...
- ✓ all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori

- ✓ predisposizione del progetto
- ✓ stesura dei bandi di gara e dei capitolati d'appalto
- ✓ valutazione delle offerte

In concreto il committente è tenuto a garantire alle imprese le condizioni oggettive per poter eseguire le attività lavorative in sicurezza

Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Comma 3 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione

Disciplinare di incarico



Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Comma 11 La disposizione di cui al comma 3 (nomina del CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori



In tal caso il CSE dovrà essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione (*Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009*)

Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 4 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (*titolo di studio, esperienza e corso di formazione n.d.r.*)

Disciplinare di incarico



Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 5 La disposizione di cui al comma 4 (*nomina del CSE n.d.r.*) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

In tal caso il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 dell'art. 92, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo (*rif. Art. 92 comma 2*)



Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 89 - Definizioni

Idoneità tecnico professionale: Possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature in riferimento alla realizzazione dell’opera

Idoneità tecnico professionale

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

...omissis... per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al committente, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, non realizzata solo in un'ottica economica, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare



Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

L'efficace verifica dell'idoneità tecnico professionale

Possesso di:

- ✓ forza lavoro qualificata ed esperta
- ✓ know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale
- ✓ attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività lavorative
- ✓ misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (ad esempio dispositivi di protezione collettivi ed individuali in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori...)

«In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza:

- a) scegliendo l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa
- b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori»

Cassazione Penale, 19 aprile 2010, n. 15081



Ingerenza del committente

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell'appaltatore quando abbia esercitato ingerenza nell'esecuzione dell'opera

mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza delle norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti. Non può invece considerarsi ingerenza e non è pertanto idonea ad estendere all'appaltatore obblighi e responsabilità propri del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela, a comportarsi con prudenza e cautela

(cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 30 gennaio 2001, n. 3516 e Cassazione Penale, 21 maggio 1996, n. 856)

I costi per la sicurezza

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Art. 26 Articolo Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione - Comma 5

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso

Valutare le offerte

Attenzione ai contratti

Notifica Preliminare

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 99

Il committente o il RL, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'ASL ed alla DPL territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri con presenza di più imprese esecutrici
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno

Una precisazione

L'invio della notifica preliminare assolve all'obbligo della comunicazione all'ASL ai fini della detrazione fiscale in caso di ristrutturazioni edilizie.

Qualora non sia previsto l'invio della notifica preliminare non deve essere inviata alcuna comunicazione.



Riferimenti:

*Ministero delle Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici
Circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998*

*Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento
Circolare Prot. n. 2011/149646*

L'agenzia Informa – Ottobre 2013

Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).



Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 10 In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente



Responsabilità dei committenti e dei RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 93

DURANTE I LAVORI

Comma 2 La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1 e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) *(ovvero degli obblighi previsti a carico dei coordinatori per la sicurezza ndr)*



Inoltre il committente dovrà adottare adeguati provvedimenti nel caso in cui il CSE segnali inadempienze da parte delle imprese esecutrici

La responsabilità del committente per mancato controllo del coordinatore

Confermati dalla Cassazione gli arresti domiciliari di un committente per non aver verificato gli adempimenti del coordinatore in lavori di demolizione ai quali è stato ricollegato il crollo di un edificio con il decesso di varie persone
(*cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 14 novembre 2012, n. 44204*)



Come verificare l'operato del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione?

Evidenza scritta della verifica di idoneità dei POS

Report di sopralluogo

Verbali delle riunioni di coordinamento

Disciplinare di incarico



Obblighi del committente o del RL

AL TERMINE DI LAVORI

Il committente deve acquisire dal Coordinatore per l'Esecuzione il fascicolo dell'opera aggiornato e farsi carico della corretta gestione dei dispositivi di sicurezza in dotazione all'opera (ad esempio degli impianti tecnologici o dei sistemi anticaduta installati sulle coperture)

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita



Responsabilità del committente-amministratore

«Questa Corte ha espressamente riconosciuto la responsabilità di tale soggetto per l'inosservanza degli specifici obblighi positivi di verifica, informazione cooperazione pur specificando che detta responsabilità non è di automatica applicazione, non potendosi esigere dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, mentre è necessario verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.»

Cassazione Penale, 15 ottobre 2013, n. 42347

Come può quindi il committente influenzare positivamente la salute e la sicurezza in cantiere?

***VALUTANDO L'OPPORTUNITÀ DI NOMINARE
UN RESPONSABILE DEI LAVORI ESPERTO***

***SCEGLIENDO COORDINATORI COMPETENTI
E VERIFICANDONE PERIODICAMENTE L'OPERATO***

***SELEZIONANDO IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI QUALIFICATI AI QUALI
AFFIDARE I LAVORI CON CONTRATTI ATTENTAMENTE PREDISPOSTI***



In caso di dubbio ci si può rivolgere a:

ASL DI BERGAMO

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Sito internet: www.asl.bergamo.it

Posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

**GRAZIE A TUTTI
PER LA CORTESE ATTENZIONE**

ing. NICOLA PASTA

ASL di Bergamo

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Ufficio di Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130

Tel. 035.22.70.521

e-mail: npasta@asl.bergamo.it

“ogni Amministratore deve preoccuparsi della salute e tutela dei condomini, delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei terzi che accedono alle parti comuni”

(Dott. Guariniello, Conferenza sui temi della sicurezza, Torino 7 ottobre 2009)

L'amministratore di un condominio veniva ritenuto responsabile di aver violato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 81/2008) e in qualità di datore di lavoro (art. 55, comma 4, lett. d), d.lgs. n. 81/2008). La responsabilità dell'amministratore era basata sull'aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni senza verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice ed, in particolare, per non aver verificato detta idoneità, anche mediante l'acquisizione di autocertificazione. Omettendo, inoltre, di provvedere a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. A ribaltare il verdetto è la Corte di Cassazione, la quale sostiene che l'amministratore di un condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui «proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso» ma, in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di quanto stabilito dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, se è vero che l'imputato non ha provveduto ad accertare l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice e non ha adempiuto agli obblighi di informazione, collaborazione e cooperazione, d'altro canto il giudice di merito avrebbe dovuto considerare che «lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio». E poi – concludono gli Ermellini – «l'appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione».

Come per ogni legge o regola che non rispettata, anche in questo caso (o almeno così dovrebbe essere)

scattano delle vere e pesanti sanzioni. Direi che esempi pratici semplificano sempre di molto le cose:

- Nel caso in cui il Committente non preveda nel progetto la durata dei lavori o le loro fasi c'è

l'arresto da 3 a 6 mesi e una multa fino a 6.400 €

- Nel caso in cui il Committente non designi il coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione

dei lavori, ove previsto la pena è la stessa del primo caso

- Nel caso in cui il Committente manchi di trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a

tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori c'è un'ammenda fino a

1.800 €

In ogni caso è una questione delicata la realizzazione di lavori tramite appalti all'interno dei Condomini e fin troppe volte abbiamo visto casi in cui anche le minime violazioni di uno solo dei passaggi burocratici hanno portato a contestazioni verso il lavoro stesso e (giustamente aggiungerei) hanno trascinato dentro l'Amministratore ritenuto incompetente e...colpevole!!

Non per essere di parte ma è doveroso spezzare anche una lancia in "nostro" favore: purtroppo è costume comune ormai attribuire allo stesso Amministratore ogni singola colpa di eventuali inadempienze sui lavori effettuati dando per scontato che abbia un vantaggio rispetto a questa o quella Ditta appaltatrice.

Vorremmo chiarire definitivamente e così concludere il discorso ricordando che in fondo a tutto è sempre l'Assemblea l'organo sovrano, ed è sempre la stessa Assemblea che ha potere di voto non solo sulla possibilità o meno dell'effettuazione di un lavoro ma anche ha la possibilità di scartare tutto quello che l'Amministratore propone avanzando sue proposte: sarebbe il caso questo di non dimenticarlo mai. Al primo posto ribadiamo viene il benessere del Condominio stesso a cui i Condomini in primis devono lavorare e verso cui L'AMMINISTRATORE deve puntare attraverso la puntualità e professionalità che soprattutto nell'esecuzione di questi compiti sulla sicurezza deve essere massima.



Quante volte, per risparmiare, ci si avvale di un operaio, anche improvvisato, per fare dei lavoretti in casa. E quante volte lo si fa senza adoperare le giuste cautele, ignari dei rischi penali che si corrono qualora il lavoratore, ingaggiato privatamente, subisca un infortunio. Ad aprire gli occhi dei privati che, presso la propria abitazione, impiegano un lavoratore per opere edili, infischiosene delle misure di sicurezza, ci ha pensato la Corte di Cassazione che, poco più di un mese fa, si è pronunciata sull'argomento, sciogliendo molte incertezze in tema di sicurezza sul lavoro, soprattutto quando ad essere vittima d'infortunio sia un lavoratore autonomo e non un dipendente di un'impresa edile.

Tutto è nato dalla **morte di un operaio, caduto da un'impalcatura priva di parapetti**, mentre lavorava all'interno di un'abitazione privata ad un'altezza superiore ai due metri, senza l'utilizzo delle apposite attrezzature antinfortunistiche, e quindi di qualsiasi cautela per evitare pericoli di cadute dall'alto. Morte di un lavoratore autonomo, dunque, dalla quale è derivata **la condanna del proprietario dell'immobile per omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p.** I giudici di merito, infatti, hanno condannato il **proprietario dell'abitazione**, in qualità di **committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione**, perché non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, ammettendo, di contro, che l'operaio svolgesse i lavori in assenza di qualsiasi tutela, e, dunque, senza usare le cinture di sicurezza, il casco, le impalcature, sostituite, nel caso di specie, da "alcune tavole inchiodate, senza parapetto" collegate tramite una "scala di ferro", nonché in mancanza di altri presidi di sicurezza. A nulla è valsa la difesa approntata in secondo grado dal proprietario dell'immobile, costruita in direzione dell'autonomia del lavoratore al quale aveva commissionato il lavoro, sul supposto che il caso della prestazione resa da un lavoratore autonomo fosse diverso da quello di un subordinato, che lavora per un'impresa edile.

In realtà, **in caso di prestazione autonoma, il lavoratore autonomo non è l'unico responsabile della sua sicurezza. La responsabilità ricade sempre e comunque sul datore di lavoro commissionante i lavori, soprattutto quando questi non fornisca il materiale antinfortunistico al dipendente.** Sicché, i giudici di merito hanno attribuito al committente l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza, ancorché l'esecutore fosse un lavoratore autonomo, ascrivendogli, pertanto, la cosiddetta "culpa in vigilando".

Alla Suprema Corte è così ricorso il proprietario-committente, senza riuscire, tuttavia, a fare ribaltare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Gli ermellini, infatti, confermando la pronuncia dei giudici di merito, con la sentenza **n. 42465 del 1° dicembre 2010**, hanno stabilito che *"Il privato, in qualità di committente di lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, risponde di omicidio colposo qualora l'operaio da lui incaricato, in assenza di qualsiasi cautela relativa alla sicurezza, muoia in occasione del lavoro assunto". Tanto in quanto "riveste una posizione di garanzia il proprietario (committente) che affida lavori edili in economia a lavoratore autonomo di non verificata professionalità e in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi anticaduta a fronte di lavorazioni in quota superiore ai metri due".*

I giudici di legittimità hanno contestato al proprietario dell'immobile, ricorrente, non solo la generica **assenza di adozione di qualsiasi misura antinfortunistica**, ma anche di avere **svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio**, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, **senza la nomina di un direttore dei lavori**, e, pertanto, **assumendosi in toto i rischi di tale operazione.**

Non si può, quindi, non fare tesoro della pronuncia della Corte di Cassazione. E ricordarsi di quanto impone la sentenza di legittimità prima di affidare, senza remore e cautele, l'incarico per ristrutturare casa ad un operaio qualunque, che non lavora alle dipendenze di un'impresa edile.

Responsabilità del committente-amministratore

«Occorre dunque verificare se il ricorrente possa o meno considerarsi quale titolare di una posizione di garanzia che gli impone di assicurare la sicurezza del lavoro. È appena il caso di osservare, a tale proposito, che la ratio delle disposizioni richiamate è quella di garantire una rafforzata tutela della sicurezza sul lavoro, coinvolgendo anche il committente attraverso la previsione di specifici obblighi sullo stesso gravanti. In altre parole, *nell'affidare i lavori all'appaltatore, il committente (amministratore di condominio ndr) non è automaticamente esonerato dall'osservare le norme di sicurezza che avrebbe necessariamente dovuto applicare in caso di diretta esecuzione dell'intervento, continuando a gravare anche sulla sua persona*, seppure entro certi limiti, *il debito di sicurezza verso i lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere appaltate.*»



Le responsabilità del committente

verificare che i coordinatori adempiano agli obblighi di redazione del ***Piano di Sicurezza e Coordinamento*** e del ***Fascicolo Tecnico*** prima di richiedere i preventivi alle ditte esecutrici ed applichino il piano durante l'esecuzione dei lavori;

Obblighi del committente o del RL

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Articolo 90

Comma 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti



Il sistema sanzionatorio per “reati di evento o di danno”

Infortunati sul lavoro

Se chiunque, commettendo un reato di pericolo previsto dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che di per sé è solo un reato contravvenzionale, provoca danni a qualcun altro incorre in reati ben più gravi che sono:

- ✓ *Lesioni personali colpose gravi* Art. 590 c.p. (basta prognosi superiore ai 40 giorni)
Pena prevista: reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro 2.000
- ✓ *Lesioni personali gravissime* Art. 590 c.p.
Pena prevista: reclusione da uno a tre anni
- ✓ *Omicidio colposo* Art. 589 c.p.
Pena prevista: reclusione da due a sette anni

Cosa accade in caso di violazione della norma sulla sicurezza e, soprattutto, in caso di infortunio sul lavoro?

Se, dunque, si verifica un incidente sul lavoro ad uno degli operatori in altezza sul tetto del condominio o un danno a terzi, le eventuali indagini del giudice civile o penale saranno volte a verificare se queste misure generali di sicurezza siano state rispettate o meno da parte di tutti i soggetti coinvolti dal TU, tra cui il condominio committente, nella persona dell'amministratore.

In caso di risposta negativa, discenderà pacificamente **responsabilità civile del condominio**

(risarcimento del danno nei confronti del lavoratore e/o azione di surroga da parte dell'Inail, con possibile ripetizione nei confronti dell'amministratore tramite azione di responsabilità)

nonché **responsabilità penale in capo all'amministratore**, il quale potrebbe vedersi

indagato per concorso nel reato di lesioni personali colpose o, nella peggiore

In materia antinfortunistica l'obbligo del datore di lavoro committente di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro si estende anche ai soggetti che prestano la loro attività in via autonoma ed a coloro che vi accedono legittimamente

Il datore di lavoro committente deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche di prevenzione adottate possano causare rischi per la sicurezza e la salute oltre che dei lavoratori dipendenti anche di tutti coloro che vengono a trovarsi legalmente nei luoghi di lavoro. Le disposizioni prevenzionali, infatti, sono da

considerare emanate, secondo la suprema Corte, nell'interesse di tutti e anche quindi degli estranei al rapporto di lavoro occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo a prescindere quindi dal rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa

Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 1715 del 14 gennaio 2013

Responsabilità civile del committente-amministratore

«La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio. A tale figura il codice civile, e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode. Ciò si verifica in particolare quando, come nella fattispecie per cui è causa, l'assemblea decide di appaltare lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni nell'interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito all'amministratore ...omissis... Questi allora deve curare che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini od a terzi, come del resto ha già riconosciuto la giurisprudenza allorché ha considerato l'amministratore del condominio responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e, in genere, di qualsiasi inadempimento degli suoi obblighi legali o regolamentari»

Cassazione Civile, 16 ottobre 2008, n. 25521

Il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Il Coordinatore in Fase di Progettazione

deve far parte dell'unità di
progettazione esecutiva dell'opera e
definire, in collaborazione con i
progettisti, le scelte progettuali ed
organizzative al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo
dei rischi di lavoro

